



# **COMUNE DI ARGELATO**

**Città Metropolitana di Bologna**

## **SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE FIN / 32**

**Del 12/05/2026**

**OGGETTO:**

**INCARICO DIFESA LEGALE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA MARINO IMPIANTI SNC EX ART. 373 C.P.C. PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA MEDIANTE RICORSO PER CASSAZIONE – R.G. N. 1132/2024**

---

**FIRMATO  
IL FUNZIONARIO CONTABILE  
SOLIMENA SARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO:**

**INCARICO DIFESA LEGALE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA MARINO IMPIANTI SNC EX ART. 373  
C.P.C. PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA MEDIANTE RICORSO  
PER CASSAZIONE – R.G. N. 1132/2024**

**IL RESPONSABILE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.09.2025 è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica 2024/2029 e sezione operativa 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica 2024/2029 e sezione operativa 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 16.12.2025, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028 e sono stati attribuiti ai titolari di posizioni organizzative i poteri di assumere gli atti di gestione;

Premesso inoltre che:

- Con atto di citazione notificato il 15/01/2001, la Marino Impianti srl, aveva richiesto al Comune di Argelato un risarcimento danni di L. 1.604.330 572 (pari ad € 828.567,59) oltre interessi e rivalutazione, a seguito della richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto tra le parti ed aventi ad oggetto la realizzazione delle opere complementari di competenza comunale relative alla nuova fermata ferroviaria di Funo di Argelato. La società imputava al Comune l'inadempimento in quanto l'Ente non aveva consegnato nei termini di tempo concordati l'intera area su cui effettuare i lavori affidati alla società.
- Il Comune di Argelato si era costituito nel giudizio contestando tutte le richieste dell'appaltatore e dopo la conclusione della fase istruttoria, in cui era stata espletata anche una CTU e due supplementi di perizia, la causa era stata definita dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 21450/2011 con cui veniva determinato l'ammontare del risarcimento danno in € 418.862,67 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, inoltre il Comune veniva condannato alla refusione delle spese sostenute dalla parte attrice per esborsi, diritti ed onorari, ponendo in capo alla parta convenuta anche il costo della CTU. Il Comune veniva in sostanza condannato ad un risarcimento complessivo di circa € 680.000,00;
- Il Comune ebbe a contestare la sopracitata sentenza, sia nell'an che nel quantum, impugnandola avanti la Corte di Appello di Bologna e chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure nonché la rinnovazione della consulenza tecnica svolta in primo grado, in quanto viziata e carente, nonché la richiesta di escussione delle prove per testi non ammesse in primo grado.

- La società Marino Impianti srl, a sua volta, ha proposto appello incidentale, affinché il Comune fosse condannato al pagamento della maggior somma pari ad € 636.127,34 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ed interessi compensativi per mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario, danno da quantificarsi facendo riferimento agli interessi passivi bancari.
- All'udienza del 29/11/2011, il Comune ottenne la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e in data 13/5/2014 la causa viene trattenuta in decisione.
- Il procedimento è stato definito dalla Corte con la sentenza n. 2096/2014 che ha innanzitutto respinto l'appello incidentale proposto dalla Soc. Marino Impianti ed ha parzialmente accolto l'appello del Comune diminuendo il risarcimento dei danni riconosciuto dal giudice di prime cure all'appaltatore nella minor somma di € 287.373,36 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
- in data 29/12/2014 veniva notificata dalla controparte la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2096/2014, che condannava il Comune al pagamento;
- nella stessa data veniva notificato un atto di precetto da parte dell'avvocato di controparte per un importo di €. 487.314,02 oltre interessi legali sulla somma capitale dal 31.10.2014 fino al saldo effettivo, oltre al 4% CPA ed IVA 22% sulle spese legali se ed in quanto dovute e costo di notifica dell'atto stesso;
- con determinazione del Settore gestione risorse finanziarie n. 56 del 16.05.2016 si è provveduto a liquidare l'importo dovuto alla società Marino impianti in base alla sentenza della Corte d'appello e dedotte le somme a favore dell'Ente;
- con deliberazione di GC n. 6 del 09.02.2015 è stata data autorizzazione al Sindaco pro tempore a resistere in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per il tramite del legale avv. Paolo Bonetti, che segue la causa fin dalla sua origine;
- in data 22.02.2017 è stato notificato all'ente da parte del legale della società un nuovo atto di precetto per presunto errato conteggio degli interessi;
- contro tale nuovo atto di precetto l'Ente ha deciso di opporsi con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 09.03.2017;
- la Corte di Cassazione, con sentenza 13.599 del 25.02.2020, depositata il 02.07.2020, accoglie parzialmente il ricorso presentato dall'Ente cassando in parte la deliberazione della corte d'Appello e rimettendo la definizione della causa alla Corte d'appello stessa;
- l'avv. Bonetti ha provveduto a depositare la sentenza di Cassazione nell'ambito della causa legata all'atto di precetto del 2017, per presunto errore di conteggio degli interessi, chiaramente da rivedere alla luce della sentenza di Corte di Cassazione;
- la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2153/2022 pubblicata il 25.10.2022 e notificata il 21.11.2022 ha reinterpretato l'art. 26 del capitolato speciale e di conseguenza ha rideterminato al ribasso l'indennizzo da parte del Comune a favore di Marino Impianti snc, tenuto al riversamento all'Ente di un importo di €. 94.548,03 oltre rivalutazione monetaria, maggiorata di interessi legali dal pagamento al saldo;
- la società Marino Impianti snc ha presentato ricorso impugnando la sentenza della Corte di Appello avanti alla Corte di Cassazione;
- con propria precedente deliberazione n. 6 del 30/01/2023, si è autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Cassazione nel ricorso promosso dalla società Marino Impianti snc avente per oggetto l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2153/2022, incaricando gli Avvocati Paolo Bonetti e Patrizia

Cocconcilli del foro di Bologna, già difensori del Comune nelle precedenti fasi della causa, della rappresentanza e difesa del Comune per il ricorso de quo;

Dato atto che:

- in data 20 gennaio 2025, è stata notificata al Comune, dal legale di controparte avv. Prof. Andrea Saccucci, istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2153/2022 della Corte di Appello di Bologna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2025 il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna avverso l'istanza di sospensione;

Considerato che, a questo punto della causa, è necessario affidare un ulteriore incarico allo studio dell'avv. Paolo Bonetti, che ha seguito la questione sin dall'inizio, per la rappresentanza e la difesa del Comune di Argelato nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso l'istanza proposta da Marino Impianti snc ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata mediante ricorso per Cassazione;

Visto e ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato dallo Studio Legale Bonetti e ricevuto al P.G. dell'Ente al n. 879 del 21.01.2025, di €. 2.811,75 oltre iva e cpa per un totale di €. 3.567,55;

Considerato che:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'avvocato Bonetti;
- sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ed è stato acquisito il codice CIG n. BB9C0AF8EA;

Visti:

- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs.n.118/2011;
- Il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- L'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 6 bis della L. 241/90, e dato atto di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione di questo provvedimento;

## **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si ritiene qui integralmente riportato;
2. di prendere atto di quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2025 in merito all'autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna avverso l'istanza proposta da Marino Impianti snc ex art. 373 c.p.c.

per la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2153/2022, impugnata mediante ricorso per Cassazione;

1. di prendere atto che nella deliberazione di cui al punto precedente viene individuato l'avv. Paolo Bonetti quale difensore dell'Ente;
2. di affidare pertanto all'avvocato Paolo Bonetti l'incarico di difesa legale di cui all'oggetto del presente atto, ritenuto congruo il preventivo presentato e richiamato in premessa;
3. di impegnare a favore dell'avvocato Paolo Bonetti la somma di €. 3.567,55, inclusa iva e cassa, imputando la spesa al cap. 101235/351 "spese per incarichi legali" miss. 1 progr. 11 titolo 1 macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026 in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile (cod. pren. DGC0003/0001/2025);
4. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs n. 33/2013. viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
  - è stata verificata la regolarità contributiva dell'avvocato Bonetti;
  - sono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ed è stato acquisito il codice CIG n. BB9C0AF8EA;
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio.